



COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA CATANZARO)

Ordinanza n. 4/2022

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA –DIVIETO DELLA PRATICA DEI “VATTIENTI” CONCOMITANTE AI RITI RELIGIOSI FESTIVITA’ PASQUALI 2022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso

- Che sono in via di organizzazione, per come da comunicazione dei Parroci, i riti pasquali relativamente alle processioni della Domenica delle Palme, del martedì, venerdì e sabato Santi;
- Che contestualmente alle citate processioni, ogni anno, nei riti che precedono la Pasqua di Resurrezione. è notoria tradizione che sul territorio del Comune di Nocera Terinese, si svolga un rito denominato dei “Vattienti”, evento tipico di epoche lontane, la cui origine è fatta risalire al 1618 perpetuatosi di anno in anno e consistente in un corteo di uomini comuni che segue la statua lignea raffigurante la madre di Cristo;
- Che in considerazione della citata concomitanza e del notevole afflusso di persone storicamente rilevato, il Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista e SS. Annunziata, ha richiesto apposita autorizzazione mediante produzione di un piano di emergenza ed evacuazione avente ad oggetto: “Processione dell’Addolorata e rito dei “Vattienti”;
- Che sul citato piano è stata attivata apposita istruttoria anche mediante l’ausilio delle competenze dei Vigili del Fuoco e dell’ASP;
- Che all’uopo è stato convocato un tavolo tecnico –conoscitivo con l’intervento di personale degli Enti indicati nonché le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale ;
- Che relativamente al rito dei “Vattienti” sono state specificate le modalità per come appresso:

Alcuni uomini si flagellano le gambe e le cosce che a seguito dei colpi inferti, inevitabilmente iniziano a sanguinare e con il sangue vengono macchiate le mura e le porte delle case attraversate dalla processione. La pratica viene eseguita con strumenti denominati il “cardo” e la “rosa” e consistenti in pezzi di sughero sui quali sono inseriti pezzi di vetro.

I “vattienti” camminano per il paese, battendosi prima davanti alla propria casa e poi davanti alle case di amici e parenti e i sagrati delle chiese e davanti alle icone votive, fino a raggiungere la statua della Madonna dell’Addolorata.

- Che le particolari modalità della pratica dei Vattienti per come sopra descritte, sono state valutate, nel contesto attuale, dal punto di vista igienico sanitario;
- Che, la pratica dello spargimento di sangue per le vie cittadine unita all’apposizione dello stesso sulle mura degli edifici cittadini è in assoluto contrasto con le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e salubrità dell’ambiente e ciò, unitamente alla notoria attrazione alla manifestazione di un considerevole flusso di persone, induce all’adozione di provvedimento di inibizione della pratica dei Vattienti.
- Che, nella particolare contingenza, sebbene sia stato dichiarato cessato lo stato di emergenza pandemico da Covid Sars 19, le misure di contenimento finora in vigore sono tuttora in parte obbligatorie ed in parte raccomandate nel generale e graduale processo di superamento delle restrizioni;
- Che in ogni caso qualsiasi manifestazione che preveda in sé situazioni di assembramenti impone di valutare con opportuna prudenza ogni accorgimento utile e necessario alla prevenzione circa la circolazione del virus ancora molto diffuso.

Tutto ciò premesso

Visto l’art 50 del TUEL recato dal D.lgs. 267/2000

ORDINA

Per i motivi esposti e che si devono intendere di seguito riportati e trascritti;

1. E’ vietata, nel corso dei riti religiosi Pasquali del corrente anno 2022, la pratica dei “Vattienti”;
2. E’ vietata la partecipazione ai riti religiosi di cui al punto 1, muniti degli strumenti del “cardo” e della “rosa” specificatamente nella tradizione utilizzati per il rito dell’autoflagellazione, nonché di altro strumento atto a procurarsi ferite con la fuoriuscita di sangue e altresì vietato lo spargimento dello stesso nelle vie e sugli edifici cittadini;
3. La trasmissione della presente ordinanza:
 - a) Alla Prefettura di Catanzaro
 - b) Alla polizia municipale
 - c) Alla Stazione dei Carabinieri di Nocera Terinese
 - d) Ai parroci delle parrocchie ubicate nel territorio comunale

- e) ASP Distretto di Lamezia Terme
- f) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro
- 4. La diffusione mediante affissione all'albo comunale e per le vie cittadine nonché nei pubblici locali;
- 5. La violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale nonché delle ulteriori sanzioni di legge;
- 6. La polizia municipale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.
- 7. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al TAR competente entro il termine di 60 giorni o in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla pubblicazione.

Nocera Terinese 7/4/2022

La Commissione Straordinaria
f.to Iannuzzi – Micucci - Iannò